



SCHEMA DI CONVENZIONE
PER L'INCARICO DI SUPPORTO TECNICO ORGANIZZATIVO FINALIZZATO ALLA
PREDISPOSIZIONE DI MATERIALE PROMOZIONALE E ALLA REALIZZAZIONE DI
SPECIFICI
SERVIZI DA ATTIVARSI IN OCCASIONE DI INIZIATIVE INSERITE NEL
PROGRAMMA DEI GRANDI EVENTI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE E
NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE DI SVILUPPO DEL MARKETING
TERRITORIALE DI CUI ALLA L.R. 2/2006.

TRA

La **Regione del Veneto**, di seguito denominata "*Regione*" con sede a Venezia Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata dal Direttore della Direzione Enti Locali, procedimenti elettorali e Grandi Eventi, nato a....., il/...../....., il quale interviene nel presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione, presso la cui sede elegge domicilio, ai sensi della legge regionale n. 54/2012 e per dare esecuzione alla deliberazione della Giunta regionale n..... del

E

La società **Veneto Innovazione S.p.A.**, in seguito denominata "*Società*", con sede a Mestre (Venezia), in Via Cà Marcello n. 67/D, codice fiscale C.F. 02568090274, rappresentata dal suo Amministratore Unico e legale rappresentante.. nato a..... il/...../.....

di seguito denominate anche "Le Parti"

PREMESSO CHE

- con deliberazione della Giunta regionale n..... delè stato approvato l'affidamento a Veneto Innovazione S.p.A dell'attività di supporto tecnico/organizzativo finalizzata alla predisposizione di materiale promozionale e alla realizzazione di specifici servizi da attivarsi in occasione di alle iniziative inserite nel Programma dei Grandi Eventi della programmazione regionale e nell'ambito delle iniziative di sviluppo del marketing territoriale di cui alla L.R. 2/2006.

Le parti come sopra rappresentate,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

La Società si impegna a svolgere l'incarico di supporto tecnico organizzativo e di tutte le attività connesse alla realizzazione delle sotto evidenziate attività:

- realizzazione servizi vari da attivarsi per la promozione e valorizzazione del territorio regionale interessato dalle iniziative inserite nel Programma dei Grandi Eventi della programmazione regionale e nell'ambito delle iniziative di sviluppo del marketing territoriale di cui alla L.R. 2/2006 (servizi di produzione video, organizzazione conferenze stampa, ecc);
- cura, su delega della Regione, anche in qualità di soggetto attuatore, dei rapporti con i soggetti promotori e degli adempimenti attuativi, con riferimento a quelle iniziative, sopracitate, oggetto di cofinanziamento e/o acquisizione, ai sensi della normativa in materia di forniture e servizi pubblici, da parte della Regione stessa e ritenute di particolare strategicità

Le sopra evidenziate attività saranno preventivamente concordate con la Direzione. Enti locali, procedimenti elettorali e Grandi eventi e dovranno essere svolte nel rispetto delle linee strategiche che quest'ultima, per conto dell'Amministrazione regionale, potrà di volta in volta impartire alla



41672b9d



Società per la miglior riuscita delle stesse

Per la realizzazione delle predette attività la Società, in accordo con la Direzione Enti locali, procedimenti elettorali e Grandi eventi, secondo le specifiche competenze, predispone tutti gli atti necessari al buon esito delle iniziative. La proprietà di relazioni, stime e ogni altro elaborato prodotto dalla Società resterà in capo alla Regione, che ne concede l'uso per soli fini statistici o di studio alla Società.

Veneto Innovazione S.p.A., in quanto società "in house" della Regione del Veneto, è tenuta ad attenersi alle direttive di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2951 del 14 dicembre 2010, con particolare riferimento a quelle in materia di affidamento lavori, forniture e servizi, ed a quelle in materia di personale dipendente.

La Società in relazione alle procedure di affidamento di servizi/forniture dalla medesima autonomamente gestite, dovrà attenersi alla normativa statale vigente sugli appalti di servizi e forniture (D.Lgs n. 50/2016), oltre a quanto disposto nel proprio regolamento interno sugli acquisti in economia di beni/servizi (pubblicato nel sito istituzionale della Società).

Articolo 2 - DURATA

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2024, termine che potrà essere prorogato, per uguale periodo e per una sola volta, dal Direttore della Direzione Enti locali, procedimenti elettorali e Grandi eventi, previa richiesta motivata da parte della Società.

Articolo 3 - PIANO FINANZIARIO E MODALITÀ' DI PAGAMENTO

A copertura delle spese necessarie per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione, a favore della Società è riconosciuto un importo totale massimo annuo di € 75000,00 (IVAe ogni altro onere compresi) che sarà erogato su presentazione di regolare fattura, a seguito della sottoscrizione della presente convenzione, previa comunicazione di avvio delle attività.

La Società, entro sessanta giorni dalla conclusione delle attività previste, è tenuta a presentare la seguente documentazione:

- relazione dettagliata delle attività realizzate nell'ambito della presente Convenzione;
- rendiconto finale delle spese effettivamente sostenute;

Qualora risultino non impiegate in tutto o in parte le risorse trasferite a Veneto Innovazione S.p.A. quest'ultima è tenuta a riaccreditare alla Regione le somme introitate e non utilizzate, salvo diversa disposizione da parte della Giunta regionale per un eventuale utilizzo per finanziare nuove iniziative appositamente autorizzate dalla Giunta stessa.

Articolo 4 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA, DI INDIRIZZO E CONTROLLO

I servizi e le attività oggetto della presente convenzione saranno svolti da Veneto Innovazione S.p.A. sotto la vigilanza e nel rispetto delle linee strategiche dettate dalla Direzione Enti locali, procedimenti elettorali e Grandi eventi, che adotterà idonei provvedimenti nel caso in cui si verificano ritardi o inadempimenti.

La Direzione Enti locali, procedimenti elettorali e Grandi eventi, si riserva la possibilità di effettuare delle verifiche in loco volte ad accertare - anche tramite riscontri documentali - la corretta esecuzione delle prestazioni facenti capo a Veneto Innovazione S.p.A.

Articolo 5 - RECESSO E INADEMPIMENTI

La Regione del Veneto può recedere dalla presente convenzione per ragioni di interesse pubblico con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni, notificato alla Controparte tramite PEC, salvo



41672b9d



riconoscimento alla Società del corrispettivo per il lavoro effettivamente svolto fino alla data del recesso. La Regione si riserva peraltro la facoltà di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione effettuata dalla Società con quanto pattuito o successivamente concordato. In caso di eventuali inadempienze troveranno applicazione le disposizioni contenute negli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 6 - RISERVATEZZA

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, in particolare, dell'art.6 comma 1 lett. b), nonché del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, in tema di liceità del trattamento, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano, che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero ancora per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.

Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente convenzione, in conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata.

La Società s'impegna altresì a far rispettare al proprio personale e ai suoi eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.

La Società non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati relativi all'attività oggetto della prestazione o pubblicare in maniera anche parziale i contenuti degli stessi, senza preventiva autorizzazione della Regione.

Articolo 7 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE

E' fatto espresso divieto alla Società di trasferire a terzi (in tutto o in parte) i diritti contemplati nella presente convenzione, a pena di risoluzione della medesima.

Articolo 8 - RESPONSABILITA' E OBBLIGHI

La Società solleva la Regione da qualsiasi responsabilità e onere inerenti assicurazione e la gestione delle risorse umane direttamente alle proprie dipendenze ed occupate nelle attività previste dal contratto.

La Società si impegna, in particolare, a osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, segreto statistico e tutela delle persone e di altri soggetti in merito al trattamento dei dati personali nonché al rispetto delle direttive contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 2951 del 14/12/2010 "Direttive alle società partecipate dalla Regione Veneto per la razionalizzazione delle risorse e il contenimento dei costi di gestione, nonché di adeguamento degli assetti societari", così come integrata dalla Deliberazione n. 258 del 05/03/2013, con particolare riferimento a quelle (lett. A) in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi ed a quelle (lett. C) in materia di personale dipendente.

La Società risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone o cose facenti capo all'Amministrazione Regionale o a terzi dal personale a disposizione.

Articolo 9 - REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

Le Parti danno atto che il compenso oggetto della presente convenzione è soggetto a IVA e convengono che la stessa sia oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d'uso, con tutte le spese a carico del richiedente, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del D.P.R. n. 131/1986.



41672b9d



Le spese di bollo della presente convenzione sono a carico della Società.

Articolo 10 - ARBITRATO

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, all'efficacia, all'interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione della presente convenzione sarà rimessa ad un collegio arbitrale composto di tre membri. Un membro dovrà essere nominato dalla Regione, uno dalla società e uno d'intesa fra le parti ovvero, in carenza di accordo, secondo le norme del C.P.C..

Il collegio arbitrale giudicherà secondo le norme di diritto ed emetterà la sua decisione ai sensi dell'art. 816 e seguenti del C.P.C..

Articolo 11 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente indicato dalla presente convenzione, si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Letto, confermato e sottoscritto

La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 82 del 07/03/2005

Per la Regione del Veneto
Il Direttore della
Direzione Enti locali, procedimenti elettorali
e Grandi eventi

Per Veneto Innovazione S.p.A.
L'Amministratore Unico e
Legale Rappresentante



41672b9d

